



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE

L'anno 2022, il giorno 15 del mese di Novembre, alle ore 21:00, in Contrada Convento,3, nella sede dell'Associazione sono presenti in proprio e per delega n. 18 associati.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, il Signor Andrea Vagnozzi, il quale dichiara riunita l'Assemblea straordinaria dell'Associazione la quale è validamente costituita per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifica di articoli dello statuto in adeguamento alle norme del Codice del Terzo settore.

Il Presidente chiama a fungere da Segretario la sig.ra Noemi Di Giammarco.

Il Presidente illustra i motivi che hanno portato a proporre la modifica dello Statuto dell'Associazione, ai fini di recepire i requisiti disposti dal Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore) per il mantenimento della qualifica di organizzazione di volontariato.

Dà, quindi, lettura all'Assemblea degli articoli nel testo che risulteranno dopo le modifiche se approvate.

1. Eliminare la parola "maggiorenni" dall'art. 7 comma 9;
2. Aggiunta del comma 11 nell'art. 3 con la seguente dicitura *"Possono essere soci anche minorenni, previa domanda di ammissione sottoscritta da entrambi i genitori, i quali eserciteranno i loro diritti in assemblea. I predetti soci non possono ricoprire cariche sociali fino al raggiungimento della maggiore età, fatto salvo e impregiudicato ogni altro diritto."*;
3. Modifica di parte dell'art. 8 comma 4 sostituendo *"in caso di dimissioni di un componente, viene cooptato il primo dei non eletti"* con *"Qualora l'organo di amministrazione, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti fino ad esaurimento della stessa. Ove sia impossibile attuare tale modalità, sarà l'assemblea a ricostituire l'Organo con la nomina del nuovo componente, il quale subentrerà e rimarrà in carica fino a scadenza naturale."*;

Detti articoli, così come sopra modificati, viene approvato dall'Assemblea all'unanimità e si allega al presente atto sotto la lettera A.

Il Presidente dichiara approvato il nuovo statuto sociale che dispone di conservare agli atti e che verrà registrato presso gli uffici dell'agenzia delle entrate in regime di esenzione d'imposta di bollo e di registro, ai sensi dell'articolo 82 commi 3 e 5 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore).



Protezione Civile Castelli Gran Sasso d'Italia



Associazione iscritta all'elenco delle Associazioni della Provincia di Teramo con Decreto N.317028 del 7/12/12, al Registro Regionale Associazioni di volontariato con D.D./33 del 11/02/2014, all'Elenco territoriale o.d.v. di Protezione Civile della Regione Abruzzo D.D. DPC031 n.22 del 11/02/2016 e affiliata all'A.N.P.A.S. Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 22:30, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente

Registrato presso l'Ufficio Tributi (TGS)
23 NOV. 2022 3867
e riscossi euro Esente

LA DIREZIONE PROVINCIALE
DIREZIONE PROVINCIALE



Protezione Civile Castelli Gran Sasso d'Italia

C.F. 92043180675

Sede legale: Contrada Convento, 3 – 64041 Castelli (TE) - Tel e Fax 0861/979142 Ce l. 350/0193459

Sito web: www.protezionecivilecastelli.it - E-mail: info@protezionecivilecastelli.it - P.E.C. segreteria@pec.protezionecivilecastelli.it

Codice de stiratorio :KRRH6B9

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "PROTEZIONE CIVILE CASTELLI GRAN SASSO D'ITALIA ODV"

ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

1. E' istituito l'Ente di Terzo Settore, organizzazione di volontariato, denominato "Protezione Civile Castelli Gran Sasso d'Italia OdV" ETS ai sensi del D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche, per quanto non previsto, dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.
2. L'Ente assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta ha sede in Castelli (TE).
3. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati.
4. L'Organo di Amministrazione ha la facoltà di trasferire la sede sociale e di istituire sedi operative secondarie.
5. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.
6. L'utilizzo dell'acronimo ODV o della indicazione Organizzazione di Volontariato nella denominazione e in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico, negli atti, nella corrispondenza è obbligatorio, ma subordinato al perfezionamento dell'iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato o qualora operativo, al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 2 - SCOPO E OGGETTO SOCIALE

1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, prevalentemente in favore di terzi ed avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, di una o più attività di interesse generale volte alla protezione civile.
2. Essa intende operare in uno o più settori di interesse generale di cui:
 - a) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
 - b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
3. Nello specifico l'Associazione, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, intende svolgere, le seguenti attività:
 - a) Protezione Civile;
 - b) Assistenza sociale e socio sanitaria;
 - c) Formazione;
 - d) Tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
4. L'Associazione opera nel rispetto della libertà ed uguaglianza dei soci e dei valori di partecipazione, democrazia, legalità, solidarietà e pluralismo.
5. Le attività sono svolte dall'associazione tramite le prestazioni dei volontari associati in modo personale, spontaneo e gratuito.
6. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'associazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario.

7. Ogni forma di rapporto economico con l'associazione derivante da lavoro dipendente, autonomo o altro è incompatibile con la qualità di socio e volontario.
8. L'associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero di lavoratori impiegati nell'attività non potrà essere superiore al 50% del numero dei volontari.
9. L'Associazione, inoltre, potrà svolgere attività diverse da quelle indicate, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.LGS. 117/2017 s.m.i.
10. La loro individuazione potrà essere successivamente integrata e modificata da parte dell'Assemblea dei soci.
11. Possono essere soci anche minorenni, previa domanda di ammissione sottoscritta da entrambi i genitori, i quali eserciteranno i loro diritti in assemblea. I predetti soci non possono ricoprire cariche sociali fino al raggiungimento della maggiore età, fatto salvo e impregiudicato ogni altro diritto.

ART. 3 - I SOCI

- 
1. Possono essere Soci dell'Associazione:
 - a) persone fisiche senza alcuna distinzione di sesso, razza, idea, religione che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto;
 - b) organizzazioni di volontariato;
 - c) altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato
 2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla legge.
 3. Se, successivamente alla costituzione, il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale, dal momento in cui sarà operativo ed integrare il numero entro un anno.
 4. Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.
 5. I soci si distinguono in:
 - a) Soci fondatori - sono quelle persone/enti che hanno fondato l'Associazione, sottoscrivendo l'Atto Costitutivo.
 - b) Soci ordinari - sono quelle persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e partecipano attivamente alla realizzazione degli scopi statutari, prestando la propria opera di volontariato.
 - c) Soci sostenitori - sono quelle persone/enti che condividono le finalità dell'Associazione e partecipano alla realizzazione degli scopi statutari mediante contributi e sostegno economico.
 - d) Soci onorari - sono quelle persone/enti alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza e vengono nominati dall'Assemblea ordinaria dei soci su proposta dell'Organo di amministrazione. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.

6. Non è possibile prevedere alcuna differenza di trattamento fra i Soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

ART. 4 - CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

1. L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di Amministrazione, su richiesta dell'aspirante Socio che, nella domanda, deve indicare le generalità ed il domicilio e dichiarare di condividere le finalità che l'Associazione propone e di accettare e rispettare lo Statuto.
2. La deliberazione è comunicata all'associato entro trenta giorni dalla presentazione della domanda e annotata sul libro degli associati a cura dell'Organo di Amministrazione.
3. In caso di rigetto della domanda, questa deve essere motivata e comunicata entro trenta giorni all'interessato.
4. Il candidato ha la facoltà di ricorrere, entro trenta giorni, avverso tale decisione all'Assemblea dei soci, la quale decide in via definitiva nella prima riunione utile.
5. La qualifica di Socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione e decesso, interdizione o inabilitazione.
6. Le dimissioni da Socio devono essere presentate per iscritto all'Organo di Amministrazione. L'espulsione è prevista quando il Socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione.
7. L'espulsione è deliberata dall'Organo di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al Socio interessato.
8. Contro il suddetto provvedimento, il Socio interessato può presentare ricorso entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione. Il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.
9. La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di Socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'associazione.
10. Il decesso del Socio non conferisce agli eredi, alcun diritto nell'ambito associativo.

ART. 5 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. Gli associati hanno il *diritto* di:
 - a) eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
 - b) esaminare i libri sociali;
 - c) essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - d) frequentare i locali dell'associazione;
 - e) partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
 - f) concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
 - g) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
 - h) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi e la documentazione inerente la vita dell'associazione;
2. Gli associati hanno l'*obbligazione* di:
 - a) rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
 - b) svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
 - c) versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Organo competente.

3. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

ART. 6 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea;
- b) l'Organo di Amministrazione;
- c) l'Organo di Controllo;
- d) l'Organo di Revisione;

ART. 7 - ASSEMBLEA

1. L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione;
2. È composta da tutti i Soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere Ordinaria e Straordinaria.
3. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.
4. L'Assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che l'Organo di Amministrazione lo ritenga opportuno, ovvero quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei soci, purché in regola con il versamento delle quote associative.
5. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno dieci giorni prima della data della riunione mediante canali telematici (e-mail) o affissione presso la sede associativa
6. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.
7. L'Assemblea può riunirsi anche in videoconferenza sempre che tutti partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
8. Se, nel corso della riunione, venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
9. Possono intervenire all'Assemblea (Ordinaria e Straordinaria), con diritto di voto, tutti i Soci purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto. E' ammesso l'intervento per delega, da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio.
10. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento.
11. Si applicano, i commi quarto e quinto dell'art.2372 c.c. in quanto compatibili.
12. Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.
13. All'Assemblea spettano i seguenti compiti:
- IN SEDE ORDINARIA:
- a) Approvare il bilancio;
 - b) Nominare e revocare i componenti degli organi sociali;

- c) Nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) Deliberare su eventuali ricorsi da parte dei soci esclusi o non ammessi;
- f) Approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) Deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

IN SEDE STRAORDINARIA:

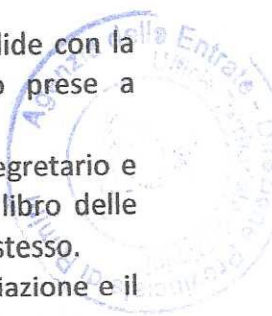
- a) Deliberare sulla trasformazione, fusione o scioglimento dell'Associazione e ratificare l'eventuale devoluzione del patrimonio stabilendo a chi esso andrà destinato;
 - b) Deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
14. L'Assemblea ordinaria presieduta dal Presidente dell'Organo di Amministrazione, il quale nomina fra i Soci un Segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione, di almeno il 50% più uno dei Soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti.
 15. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
 16. L'Assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.
 17. Tra la prima e seconda convocazione devono intercorrere almeno un giorno.
 18. L'Assemblea Straordinaria è presieduta dal Presidente, il quale nomina tra i Soci un Segretario verbalizzante.
 19. Per modificare lo Statuto, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno i $\frac{3}{4}$ degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti.
 20. Per liberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ degli associati.
 21. Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle assemblee dei soci, sono pubblicizzati ai soci con l'esposizione per dieci giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione

ART. 8 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

1. L'Organo di Amministrazione è l'organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni tre anni. Esso è composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri.
2. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
3. Gli amministratori sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
4. Gli amministratori possono essere revocati dall'Assemblea dei Soci; l'Organo rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo. Qualora l'organo di amministrazione, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti fino ad esaurimento della stessa. Ove sia impossibile attuare tale modalità, sarà l'assemblea a ricostituire l'Organo

con la nomina del nuovo componente, il quale subentrerà e rimarrà in carica fino a scadenza naturale.

5. L'organo di amministrazione decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti.
6. L'Organo di Amministrazione può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.
7. L'organo di amministrazione nomina al proprio interno il rappresentante legale dell'associazione e il Vice Presidente.
8. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti interni e in quelli esterni nei confronti dei terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
9. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.
10. Il Presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
11. In caso d'urgenza, il Presidente assume i poteri dell'Organo di Amministrazione chiedendo la ratifica dei provvedimenti adottati, nella riunione immediatamente successiva, che dovrà contestualmente convocare.
12. L'Organo di Amministrazione è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza, dal vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del consiglio medesimo eletto fra i presenti.
13. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
 - a) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
 - b) formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - c) predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
 - d) predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - e) nominare il presidente, il vice-presidente e il segretario;
 - f) proporre all'Assemblea l'adozione dei regolamenti sui criteri di ammissione, valutazione del periodo di prova e di esclusione del socio, integrativi di quelli statuiti nel presente statuto;
 - g) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all'assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
 - h) deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
 - i) deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - j) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
 - k) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
14. L'Organo di Amministrazione è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Compie tutti gli atti che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.
15. L'Organo di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno e ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o almeno cinque consiglieri ne facciano richiesta scritta.
16. Le convocazioni debbono essere effettuate con avviso scritto, o via mail da recapitarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione da parte del rappresentante legale. Tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.

- 
17. Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono in unica convocazione e sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
 18. I verbali di ogni adunanza dell'Organo di Amministrazione, redatti a cura di un Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono inseriti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso.
 19. L'Organo di Amministrazione redige il rendiconto economico finanziario dell'Associazione e il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
 20. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economica e finanziaria dell'Associazione.
 21. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
 22. Insieme alla convocazione dell'Assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del rendiconto, deve essere messa a disposizione di tutti i soci, copia del rendiconto stesso.
 23. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 - ORGANO DI CONTROLLO

- 
1. L'organo di controllo, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'assemblea quando l'associazione superi, per due esercizi consecutivi, due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 30 del D.lgs. 117/2017.
 2. La scelta dei componenti l'organo di controllo avviene secondo quanto previsto dall'art. 2397 del Codice Civile.
 3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
 4. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
- 

ART. 10 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. L'organo di Revisione Legale dei conti, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'assemblea quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017.
2. L'organo di revisione è nominato dall'assemblea tra i revisori legali dei conti o società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
3. L'organo di revisione, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4. I componenti dell'organo di revisione possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 - PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

1. Il patrimonio dell'associazione è costituito da:
- a) quote associative;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rendite patrimoniali;
 - e) raccolte fondi;
 - f) entrate derivanti da attività diverse secondarie e strumentali (rif. Art 6 del Decreto Legislativo n. 117/2017).
 - g) altro
2. Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. L'Associazione vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
4. L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 01/01 al 31/12 di ogni anno.
5. L'Organo di amministrazione dovrà predisporre il bilancio di esercizio, secondo le modalità stabilite dall'art. 13 del Dlgs. 117/2017 e s.m.i., approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, poi depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore, dal momento in cui sarà operativo.
6. L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
7. L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
8. Indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio, l'Associazione per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuna celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

ART. 12 – LIBRI

1. L'associazione deve tenere i seguenti libri:
- a) libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
 - b) registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
 - d) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
 - e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
 - f) il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
2. Gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi e la documentazione inerente la vita dell'associazione facendone richiesta scritta all'Organo di Amministrazione di copie integrali o estratti a proprie spese e/o consultazione diretta o secondo le modalità previste dal regolamento interno.

ART. 13 – SCIOGLIMENTO o ESTINZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci, su proposta dell'Organo di Amministrazione. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, preferibilmente scelti tra i propri associati.
2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore, di cui all'art 45, comma 1, del D.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore avente analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.lgs. 117/2017.

ART. 14 – RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

